

STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZO PISANI
Via M. Cervantes n. 64
pec: vincenzopisani@arubapec.it –
fax 081 0148420

ALLA REGIONE CAMPANIA

in persona del Presidente p.t.

Via Santa Lucia, 83, 80132 - Napoli NA

Pec: urp@pec.regione.campania.it

AL COMUNE DI TEANO

in persona del Sindaco p.t.

Piazza Municipio, 81057 Teano CE

Pec: protocollo.teano@asmepec.it

Oggetto: Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. S. Croce – Teano (CE).

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI
DECISORIA**

E OSSERVAZIONI PROCEDIMENTALI

La **CONFIDENZA CASTALLO FRATELLI ONLUS**, con sede in Teano (CE) alla via Melogranato – Casa Albergo per Anziani, (P.I. 00952060614), in persona del Presidente p.t. Sac. Don Tommaso Nacca (C.F. NCCTMS44C15G661L) assistita, ai fini del presente atto dall'avv. Vincenzo Pisani, del foro di Napoli (C.F.: PSNVCN88C10E396T – p.e.c.: vincenzopisani@arubapec.it – fax: 081 0148420) con il quale, elettivamente, domicilia, presso il suo studio in Napoli, alla Via M. Cervantes n. 64 e domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzopisani@arubapec.it, espone quanto segue:

FATTO

1) Va premesso che la Confidenza Castallo Fratelli ONLUS è proprietaria di un'area catastalmente individuata alla p.lla foglio , attigua e in parte confinante (a

Nord) con le p.lle 35 e 5014 foglio 76, di proprietà della GESIA Spa e sulle quali, quest'ultima società, intende costruire un nuovo impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto della presente Conferenza di Servizi.

Ne inferisce che il terreno di proprietà della Confidenza, adibito ad uso agricolo, e dal quale l'organizzazione trae vantaggio economico grazie alle coltivazioni sullo stesso presenti, risulta direttamente interessato da potenziali effetti negativi scaturenti dalle attività edificatorie e di gestione dell'impianto *de quo*.

Ancora, a seguito dell'analisi del progetto dell'impianto presentato da GESIA Spa, in particolare della tavola di progetto PL-05, la Confidenza Castallo è venuta a conoscenza del proposito, in alcun modo comunicato, di realizzare, sul suolo di proprietà dell'odierna deducente, un lungo condotto di scarico.

Tale canale di scolo sembrerebbe essere stato sostituito (nella successiva relazione di adeguamento del progetto) da un canale di scolo da immettere nel centro di raccolta sottostante la cunetta delle Strada Provinciale 112.

Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, le tavole progettuali non riportano tale cambiamento, di talché non è dato comprendere se la prima ipotesi sia stata definitivamente accantonata.

Da tali premesse discende, dunque, il rilevante interesse della Confidenza Castallo Fratelli ONLUS alla partecipazione al procedimento.

- * * *

2) In data 26.7.2013, il Comune di Teano rilasciava alla GESIA Spa certificato di destinazione urbanistica prot. 11268, attestando che le p.lle 35 e 5014 foglio 76 fossero ricadenti nel Piano ASI della Provincia di Caserta – Agglomerato n.20, denominato Teano – Maiorisi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.08.08.

3) In data 15.10.2014, la GESIA Spa presentava, quindi, istanza di V.I.A., acquisita al prot. regionale n.684584 CUP 7221, relativa al progetto per la “*Realizzazione di un impianto gestione rifiuti in località Santa Croce di Teano (CE)*” e in data 02.02.2016,

la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 64, rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale.

4) Tuttavia, in data 18.02.2016, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Provincia di Caserta, con deliberazione del Comitato Direttivo nr. 100, concernente *“l'avvio della procedura per la redazione dei piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali per gli agglomerati MignanoTora e Teano ai sensi dell'art. 8 della L.R.C nr. 19/2013”*, accertava *“...la irrimediabile scadenza, in data 28 luglio 1980 per decorso del decennio di efficacia previsto dall'art. 25 L.n.1/1978, del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Caserta”* approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/01/68 e successivamente con decreto del 28/07/1970.

5) Nonostante ciò, in data 19.02.2016, la Regione Campania dava avvio al procedimento di autorizzazione unica di approvazione dell'impianto rifiuti pericolosi (e non) da ubicarsi in località Santa Croce - come richiesto dalla società GESIA Spa - mediante indizione di Conferenza di Servizi.

6) In data 09.04.2016, il Comune di Teano, nutrendo dubbi sulla regolarità della procedura seguita per l'approvazione del Piano ASI e manifestando perplessità sulla validità della ripermetrazione della zona (ASI), nell'ambito territoriale comunale, inoltrava richiesta al Consorzio ASI, al fine di accertare la vigenza e, dunque, la effettiva validità di tale perimetrazione.

7) Al contempo, la Regione Campania, con **L.R. n.14 del 2016** *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”* introduceva **il divieto di localizzazione gli impianti di gestione dei rifiuti nelle aree individuate dal PTR Campania come “sistemi territoriali di sviluppo dominanti a matrice naturalistica” (Aree A), nelle quali rientrava il Comune di Teano, individuato dal PTR Campania, appunto, nell'area A11.**

8) In data 01.06.2016, l'ASI, con nota nr.242, acquisiva il parere *pro veritate* richiesto all' avv. Giuseppe Pacifico, in ordine alla validità del Piano della zona industriale del comune di Teano del 2008.

In tale parere, il legale incaricato, rilevava la mancata conclusione del procedimento di attuazione del piano industriale e, quindi, **l'inutilizzabilità dello stesso ai fini della perimetrazione della zona ASI in Teano.**

9) In data 12.07.2016 il Comune di Teano, su richiesta dell'Amministrazione regionale, rendeva un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica (prot.11210), con il quale attestava che per le particelle n.35 e 5014 folio 76 (area su cui dovrebbe sorgere l'impianto Gesia) la destinazione era (come è) *agricola* e che non era possibile la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti.

10) In data 9.11.2016, la seconda Conferenza di Servizi, in applicazione della normativa regionale, **rendeva parere negativo** sulla istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Tuttavia, tale provvedimento di diniego, veniva impugnato, dalla GESIA Spa, dinanzi al T.A.R. Campania, con esito favorevole. In particolare, il G.A. annullava l'esito negativo della suddetta conferenza, in accoglimento del motivo presentato da GESIA, inerente l'applicazione della L. R. n. 14/2016.

11) Seguiva, quindi, in data 31.01.2018, l'indizione e lo svolgimento di una terza Conferenza di Servizi in cui l'Amministrazione procedente, preso atto del parere negativo reso dall'ARPAC, delle osservazioni del Comune di Teano e della volontà della ditta proponente di voler adeguare il progetto alle prescrizioni imposte dall'ARPAC, rinviava la Conferenza a 90 gg., al fine di concedere alla ditta il tempo necessario alla rimodulazione del progetto.

12) Seguivano una quarta, una quinta e una sesta conferenza a conferma della complessità della vicenda e del difficile contemperamento di tutti gli interessi in gioco.

13) *Medio tempore*, il Comune di Teano, con delibera di G.C. n. 85 del 24.7.2020, ha adottato il nuovo PUC, il quale ha, tra l'altro, **confermato la vocazione agricola**

dell'area in cui ricade il fondo di proprietà della GESIA (che dovrebbe ospitare l'intervento oggetto del presente procedimento), prevedendo, espressamente, l'impossibilità della realizzazione in tale zona di discariche o impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi (e non).

Sul punto giova precisare che l'adozione del Piano ha fatto scattare le **misure di salvaguardia**, finalizzate com'è noto, ad evitare l'approvazione di progetti non compatibili con il nuovo assetto urbanistico configurato nell'approvando strumento pianificatorio.

Da ultimo, in data 28.12.2020, il Comune di Teano, ha adottato e pubblicato la Deliberazione di G.C. n. 146 del 11.12.2020, contenete le valutazioni e il recepimento delle osservazioni al PUC/VAS, con la quale, **sono state rigettate le osservazioni proposte dalla GESIA**, tendenti a rivalutare la destinazione dell'area in località S. Croce.

14) Tutto quanto premesso, l'odierna deducente – come visto, direttamente incisa dal possibile esito dalla Conferenza dei Servizi con valenza decisoria - chiede l'emanazione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non (presentata dalla GESIA Spa), per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) IMPOSSIBILITÀ DI AUTORIZZARE LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PER CONTRARIETÀ ALLE DISPOSIZIONI DELL'APPROVANDO PUC DEL COMUNE DI TEANO.

A) In via preliminare, si ribadisce la volontà del pianificatore comunale di negare ogni possibilità edificatoria (soprattutto con riferimento a discariche o impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non) sulle p.lle 35 e 5014 folio 76 di proprietà della GESIA.

Con nota prot. 14243 dell'11.11.2020, il legale rapp.te della GESIA Spa, ha presentato osservazioni (n. 51) al PUC, chiedendo l'espunzione dalle NTA del: “*divieto di*

apertura di discariche di qualunque tipo e la realizzazione di impianti di lavorazione previsto nelle “ZTO ARA_ Ambiti di Riqualificazione Ambientale e Ricomposizione Paesaggistica” e nella zona “ZTO PE_ Ambiti Produttivi Esistenti” e tutalpiù qualificare l’area in cui verte la proprietà della richiedente a zona “ZTO PE_ Ambiti produttivi Esistenti” in conformità alla conformazione dell’area stessa”.

Il Comune di Teano, come accennato in fatto, con la già richiamata delibera di G.C. n. 146/2020, ha rigettato tali osservazioni, ribadendo che: **“con l’adozione del PUC si conferma e ribadisce l’assoluta contrarietà dell’amministrazione comunale ad autorizzare sul territorio un impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non.”**

Il PUC, ha confermato, dunque, la destinazione prevista dal previgente Programma di Fabbricazione, individuando l’area del possibile intervento edificatorio come zona *agricola*.

B) Inoltre, come accennato in narrativa, avendo il Comune di Teano adottato il PUC – con deliberazione di G.C. n. 85/2020 – nelle more della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, sono da ritenersi vigenti le c.d. misure di salvaguardia. Come è noto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’applicazione delle misure di salvaguardia - in caso di contrarietà della richiesta di intervento edilizio rispetto alle sopravvenute disposizioni del piano adottato – deve ritenersi obbligatoria, derivando direttamente dalla legge, e **comportando l’inutilità, nelle more della vigenza della misura stessa, della verifica della conformità del medesimo intervento rispetto alla precedente normativa, non più attuale.**

Sul punto, il G.A. ha avuto modo di specificare che *“le cd. “misure di salvaguardia” sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione definitiva di un piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l’assetto per come “progettato” e pensato negli strumenti adottati. Esse si concretizzano nella doverosa sospensione dei procedimenti*

finalizzati al conseguimento di ridetti titoli, fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico pianificatorio, e in attesa della sua entrata in vigore, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva. L'esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è dunque di carattere conservativo e si identifica nella necessità che le richieste dei privati – fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata – finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione del piano in itinere”(cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2012/2020).

La presente Conferenza di Servizi, non potrà, dunque, che prendere atto del nuovo assetto urbanistico voluto dal Pianificatore Comunale e rigettare, per incompatibilità di destinazione, l'istanza di autorizzazione avanzata dalla GESIA.

* * *

II) – INIDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLA GESIA SPA A FONDARE L'ISTANZA DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

A) La Società GESIA Spa pone a fondamento della documentazione necessaria all'ottenimento di una positiva valutazione del progetto in questione, un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Teano in data 26.07.2013.

Sul punto, in termini pregiudiziali e assorbenti, si osserva che ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva **validità per un anno dalla data del rilascio.**

Orbene, nel caso di specie, essendo la richiesta di assoggettabilità a VIA datata 15.10.2014 (cfr. istanza di VIA prot. reg. 684524), **il CDU prodotto dalla GESIA Spa doveva ritenersi, già all'epoca, irrimediabilmente privo di validità.**

Si sarebbe dovuto, pertanto, produrre un nuovo certificato di destinazione urbanistica.

B) Tuttavia il Comune di Teano, come già evidenziato in punto di fatto, in data 12.07.2016, su richiesta dell'Amministrazione regionale, ha rilasciato un nuovo

Certificato di Destinazione Urbanistica (prot. 11210), attestante, per le particelle n.35 e 5014 folio 76 (oggetto di intervento), **la destinazione agricola delle stesse e l'impossibilità, per tale area di ospitare qualsivoglia tipologia di impianto di trattamento di rifiuti.**

C) Ancora, il summenzionato certificato di destinazione urbanistica sul quale la GESIA fonda l'interesse al rilascio dell'autorizzazione unica, - anche se utilizzato nei termini di legge (e così non è stato) - **sarebbe comunque privo di fondamento.**

Con ordine.

Il certificato in questione, riporta che:“per le particelle 35 – 5014 del Foglio 76 la destinazione è a zona agricola” (...) “*La particelle 35 – 5014 del Foglio 76 rientra nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio di Caserta – Agglomerato n.20 denominato Teano – Maiorisi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/2008*”.

In buona sostanza, la GESIA vorrebbe giovare della destinazione impressa all'area dal Piano ASI.

Orbene - tralasciando le considerazioni afferenti la validità temporale e la presenza di nuovo e diverso certificato, già esposte in precedenza e alle quali si rimanda - per la legge della Regione Campania n.16/1998, applicabile *ratione temporis*, **il procedimento di approvazione del Piano ASI – che connoterebbe l'area come idonea a ospitare il tipo di intervento oggetto della presente Conferenza - non poteva concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, dovendo ritenersi necessaria per la definitiva validazione dello stesso, l'indizione di una conferenza di servizi da tenersi con la partecipazione di tutti gli Enti consorziati, nel rispetto, appunto, del procedimento di cui all'art. 10 del richiamato testo normativo regionale.**

La validità del percorso argomentativo sin qui tracciato, è suffragata dallo stesso Consorzio ASI – Caserta, il quale, su espressa richiesta del Comune di Teano – a seguito di acquisizione di parere *pro veritate* a firma dell'avv. Giuseppe Pacifico - ha

attestato che **la procedura di perimetrazione del Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio di Caserta – Agglomerato n.20 denominato Teano – Maiorisi non è stata mai validamente conclusa.**

L'indicazione contenuta nel certificato prodotto dalla GESIA, dunque, aveva una valenza meramente informativa, relativa ad un procedimento non concluso.

Di qui: **a) l'inidoneità del Piano Asi a spiegare effetti conformativi sulle aree perimetrate; b) la riespansione della destinazione agricola impressa all'area dal previgente Piano di Fabbricazione e l'impossibilità per tali fondi di ospitare l'impianto progettato.**

Vale, inoltre, sottolineare che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Provincia di Caserta, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 100 del 18/02/2016, afferente *“l'avvio della procedura per la redazione dei piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali per gli agglomerati Mignano- Tora e Teano ai sensi dell'art. 8 della L.R.C nr. 19/2013, ha espressamente sancito “la irrimediabile scadenza, in data 28 luglio 1980 per decorso del decennio di efficacia previsto dall'art. 25 L.n.1/1978, del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Caserta”.*

Invero, lo stesso Consorzio ASI, rispetto alle numerose richieste di chiarimento pervenute del Comune di Teano, inoltrate allo scopo di ricevere una indicazione precisa sulla classificazione dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, **non ha mai negato che il procedimento di approvazione non si sia concluso** (cfr. Delibera n. 29 del 27.08.2008).

Anche per tale ragione l'autorizzazione unica non può essere concessa e la Conferenza di Servizi non potrà che concludersi con esito negativo.

* * *

III) SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE IN MATERIA DI VIAÙ E SULLE CARENZE DI PROGETTAZIONE.

A) La valutazione d'impatto ambientale si sostanzia in un procedimento articolato in diverse fasi, ognuna disciplinata dal legislatore nazionale mediante disposizioni puntuali che, nel caso di specie, risultano, a più riprese, violate.

In *primis*, l'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, rubricato “*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.*”, prevede che nella fase preliminare di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto è fatto obbligo all'Autorità competente di: **a) pubblicare lo studio preliminare ambientale tempestivamente sul proprio sito web; b) di comunicare per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.**

Tali prescrizioni si pongono come necessarie affinché chiunque abbia interesse possa prendere visione dello studio preliminare di compatibilità ed incidenza ambientale e della documentazione a corredo, presentando eventualmente le proprie osservazioni all'autorità competente.

Non essendo stata espletata nessuna delle suddette operazioni di pubblicazione, è venuta meno anche la possibilità di consultare gli interessati fra i quali la Confidenza Castallo Fratelli Onlus, che in sede procedimentale avrebbe, senz'altro potuto rilevare, il dato per cui il sito su cui si intende localizzare l'impianto ricade su una ex fabbrica di materiali isolanti termoacustici, dismessa e abbandonata da diversi anni su cui, nel corso degli anni, si sono sviluppati più incendi che hanno provocato una contaminazione del sito.

Inoltre, la V.I.A., in ragione dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa, volta a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero (art. 22, n.3 lett. d).

Tant'è che per consolidata giurisprudenza nella procedura di VIA è obbligatorio valutare anche le opzioni alternative, tra cui anche l'opzione zero, ossia la non effettuazione di alcun tipo di intervento.

Sul punto, *“La procedura di impatto ambientale mira ad assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull'ambiente di un progetto. La normativa vigente (cfr. l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e l'art. 1, comma 1, lett. c, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246) (TAR Veneto, Venezia, 8.3.2012, n. 333).*

Ulteriormente, la V.I.A. deve assicurare che per ogni progetto, siano precisamente stimati i possibili effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale.

Orbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi che tali valutazioni sono del tutto assenti.

Inoltre, la relazione della GESIA SPA risulta carente sotto altro ma non meno rilevante profilo.

Ed infatti, la società, in fase di progettazione e di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, **ha omesso ogni valutazione sulle realtà rurali presenti e sulle attività già insediate**, limitandosi a indicare, peraltro erroneamente, che *“L'impianto è sito in una zona di facile accesso, vicina a strade di grande viabilità; in particolare l'impianto dista circa 7 km dal centro cittadino” (cfr. Volume 2 – Relazione progetto*

definitivo) confondendo la distanza di 7 km circa da Calvi e non da Teano, come si legge nell'elaborato "Relazione al Progetto definitivo).

Invece, si evidenzia che è di appena 4 km la distanza dal centro urbano di Teano e di poco più di 300m dai più vicini siti residenziali.

B) Va, ancora, rilevato che il procedimento di V.I.A deve prendere in esame, per intero, la situazione dei luoghi, gli insediamenti esistenti e l'impatto che l'intervento in progetto può avere sugli stessi, a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona (residenziale, artigianale, industriale, zona agricola, etc,) o dalla natura degli immobili e/o attività (cfr. *ex multis*, TAR Napoli, Sez. I, sentenza n. 1439 del 20.03.2008 – Cons. Stato sez V, sentenza n 1134 del 16.02.2010).

L'istituto in questione. è, infatti, preordinato alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive la cui tutela assurge a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana. La VIA è, inoltre, preordinata a descrivere e valutare tutti gli effetti, diretti e indiretti, permanenti o transitori, positivi o negativi, dei "progetti" sull'ambiente circostante, nelle sue componenti naturali ed antropiche.

Un impianto deve, dunque, essere valutato non solo per le sue caratteristiche "fisiche" (dimensione, localizzazione, ecc) ma anche in ragione degli impatti che il suo funzionamento può avere sull'ambiente.

Tali principi, nel caso di specie, risultano del tutto violati, non essendo il progetto presentato dalla GESIA conforme alle prescrizioni di legge passate in rassegna.

Anche per tale ragione l'istanza di autorizzazione è votata a sicura reiezione.

* * *

IV) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 241 DEL 1990 – VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE E DEL BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 908 C.C.

A) Va in questa sede evidenziato che solo in data 19.02.2016, mediante pubblicazione sul sito del Comune di Teano (CE), veniva reso noto alla cittadinanza l'avvio del

procedimento di autorizzazione unica, *ex art.* 208 D.lgs. 152/2006, di approvazione dell'impianto rifiuti pericolosi, e non, da ubicarsi in località Santa Croce di Teano, richiesto dalla società GE.SIA Spa.

Dunque, solo a seguito di detta comunicazione la comunità veniva edotta dell'ormai avvenuta acquisizione, da parte della GESIA dell'autorizzazione di compatibilità ambientale (v.i.a.) dell'impianto in questione, resa con D.D. della Regione Campania n. 64 del 02.02.2016, pubblicato sul BURC n.8 del 8.02.2016.

Ebbene, com'è noto, in attuazione del principio del giusto procedimento, la legge 241 del 1990, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 5, garantisce la partecipazione degli interessati alla formazione del provvedimento.

In particolare, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nello stesso potendo essere incisi sfavorevolmente dal provvedimento della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna deducente, non è stata resa partecipe dei procedimenti volti ad ottenere il parere di compatibilità, prima, e l'autorizzazione unica, poi.

Non v'è chi non veda, dunque, in relazione a tale aspetto, la lesività dell'*agere* amministrativo, che attraverso un comportamento ingiustificatamente escludente, ha finito per danneggiare la collettività tutta, ed, in particolare, la Confidenza.

Ciò soprattutto se si considera che i possibili apporti di quest'ultima avrebbero già da tempo fugato ogni dubbio in merito alla illegittimità del progetto in questione.

Nel caso in esame la lesione delle garanzie partecipative emerge con meridiana evidenza, se si considera che la posizione giuridica della Confidenza, come visto in precedenza, verrebbe ad essere incisa (drasticamente e negativamente) dal provvedimento favorevole risultante dalla Conferenza di servizi.

Ciò in quanto, le immissioni e le esternalità relative alla attività dell'impianto avrebbero, senz'altro delle ricadute nefaste sull'attività prevalentemente agricola dei fondi di cui la confidenza è proprietaria.

Di qui, la lesione degli interessi della istante a vedere garantita l'applicazione della normativa di settore e, dunque, delle garanzie partecipative.

Del resto, anche in dottrina è stato affermato che alla conferenza di servizi possono partecipare alcuni soggetti privati, ai sensi dell'art. 14, L. n. 241/1990 e che: *"l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9...Ai sensi degli artt.7 e 9, la L. 241/1990 sono legittimati all'intervento nel procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, i soggetti che per legge intervenire nel procedimento e i soggetti che possono subire un pregiudizio dal provvedimento, purchè individuati o facilmente individuabili"*(cfr. E. Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, XXI ed., Milano, 2019, pp. 424 e 425).

Nel caso in esame, non vi è dubbio, per quanto sin qui dedotto, che la Confidenza fosse (come è) portatrice di un interesse diretto concreto ed attuale che la distinguesse - rispetto al *quisque de populo* – **tale da imporre all'Amministrazione procedente la comunicazione dell'indizione delle Conferenza, ai fini della partecipazione della stessa al procedimento.**

B) Inoltre, come emerso in narrativa, dall'esame delle planimetrie progettuali presentate dalla GESIA Spa, **si evince la presenza di una condotta di scarico delle acque piovane che andrebbe ad attraversare l'intera area di proprietà della Confidenza Castallo.**

Invero, tale soluzione sembra essere stata accantonata ed, in sostituzione della stessa, il progettista sembrerebbe aver optato, come emerge dalla relazione di adeguamento del progetto fruibile dagli atti del procedimento, per la predisposizione di un canale di scolo che si immetterebbe nel dispositivo di raccolta sottostante la strada provinciale 112.

Tuttavia, allo stato, le tavole progettuali non sembrano essere state adeguate, dunque, non si comprende se la soluzione prospettata nella richiamata relazione debba ritenersi sostitutiva del primo intervento.

Dunque, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi ancora attuale la prima ipotesi progettuale (ovvero quella relativa alla realizzazione del canale sulla proprietà della odierna istante) sarebbe necessario effettuare le seguenti considerazioni:

a) in via del tutto preliminare occorre precisare che la GESIA SPA non si è mai premurata di chiedere alla Confidenza Castallo Fratelli Onlus l'autorizzazione per l'utilizzo del sottosuolo di sua proprietà. Inoltre, le amministrazioni precedenti non si sono mai curate di coinvolgere l'odierna deducente nelle varie fasi del procedimento. Orbene, l'art. 908 c.c., rubricato *Scarico delle acque piovane*, dispone che: "*Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica*".

Non residua dubbio, dunque, sul fatto che la condotta per le acque piovane, ai sensi della disposizione testè richiamata, avrebbe dovuto confluire nel "pubblico colatoio" già esistente a margine della via SP 112, anziché nel corso d'acqua presente sul fondo dell'odierna deducente, presso il quale, non esiste nessun tipo di dispositivo pubblico idoneo a raccogliere le acque piovane.

Risulta, pertanto violato, anche l'obbligo previsto dalla richiamata disposizione del c.c.;

b) ulteriormente, ai fini della realizzazione della condotta di scolo in questione, non è stata avanzata nessuna formale richiesta di costituzione di servitù alla Confidenza Castallo;

c) ancora, anche volendo considerare il dettato di cui all'art. 913 c.c. secondo cui: "*Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato sciolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo*

inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio", nel caso in esame ci troveremmo, comunque, di fronte ad una modifica dello stato naturale della caduta delle acque piovane su fondo altrui, comportante un aggravio per le condizioni del fondo servente.

Sul punto, la giurisprudenza, ha, da tempo, evidenziato che: "*non sempre sono lecite le modificazioni del naturale deflusso delle acque nel caso di opere di sistemazione o trasformazione agraria: in effetti, se la modifica dello scolo naturale dovuta ad opere di potenziamento produttivo del fondo superiore ha comportato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore rispetto a quello preesistente, la modifica stessa deve considerarsi illecita (nonostante sia necessaria per lavori di sistemazione o trasformazione agraria) e comporta per l'autore di essa non soltanto l'obbligo di indennizzo, ma il dovere di restituire l'acqua al suo naturale deflusso eseguendo le opere utili a ripristinare lo scolo naturale nella sua originaria quantità ed intensità"*(cfr. Cass. civ., sent. n. 7934/1997); ed ancora: "*Poiché il fondo inferiore non può essere normalmente assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc. In caso di servitù di stillicidio, che si ha quando al vicino sia garantito lo scolo di acque per fini agricoli o industriali, e che può essere costituita anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è il proprietario del bene gravato dalla servitù, a dover rispondere dei danni eventualmente arrecati a terzi, sempreché il bene sia rimasto nella sua disponibilità"* (C 05/6222).

In definitiva, nel caso in cui la proponente dovesse realizzare il suddetto canale di scolo, risulterebbe compresso (*rectius* violato) il diritto di proprietà della odierna

deducibile, dal momento che dovrebbe, subire, passivamente, l'autorizzazione di un progetto che prevede l'illegittima realizzazione, su suolo di sua proprietà del descritto canale di scolo.

Anche per tale ragione la Conferenza di Servizi non potrà che concludersi con esito negativo.

Per tutto quanto esposto, in fatto e in diritto, la CONFIDENZA CASTALLO FRATELLI ONLUS, *ut supra* rapp.ta e assistita,

CHIEDE

alle Amministrazioni procedenti:

- a) di essere ammessa a partecipare alla Conferenza dei Servizi ed, all'uopo, di avere accesso agli estremi del procedimento e alle modalità di espletamento della fase decisoria, per poter essere presente – anche telematicamente – mediante proprio delegato;
- b) di tenere presente, recepire ed accogliere le osservazioni che precedono;
- c) per l'effetto, di rigettare, mediante adozione di provvedimento negativo, all'esito della predetta CdS, l'istanza presentata dalla GRSIA Spa, volta alla realizzazione di impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Teano, località Santa Croce.

Si allegano:

- 1) Planimetrie fondi in proprietà GESIA Spa e proprietà CONFIDENZA CASTALLO;
- 2) Delibera di G.C. Comune di Teano n. 146/2020 con rigetto osservazioni al PUC di GESIA Spa;
- 3) Certificati di destinazione urbanistica del Comune di Teano del 2013 e del 2018;
- 4) Nota prot. 242 del 1.6.2016 del Consorzio ASI con allegato parere Avv. Pacifico;
- 5) Stralcio planimetrie progetto Gesia Spa da cui emerge la costruzione canale di scolo nel sottosuolo della proprietà CONFIDENZA CASTALLO.

STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZO PISANI
Via M. Cervantes n. 64
pec: vincenzopisani@arubapec.it –
fax 081 0148420

Napoli lì 18.2.2021

Conferenza Castallo f.lli Onlus

In persona del legale rapp.te p.t.

Avv. Vincenzo Pisani